

ALLEGATO B: Contratto di sponsorizzazione

CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DELLO SPAZIO VERDEIN VIA

CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1: OGGETTO

Il Comune di Corte Franca, nell'ambito delle finalità pubbliche che gli sono proprie, affida alla Società/associazione/.....

..... con sede in....., nr., C.F. e PIVA:, nella persona del legale rappresentante Sig., che accetta senza riserva alcuna, la gestione dello spazio verdeesistente in Vianel Comune di Corte Franca, come anche individuato nella planimetria allegata al presente contratto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale, allegato che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare.

I soggetti dichiarano di agire, per l'esecuzione del presente contratto e per tutti gli oneri e obblighi inerenti e conseguenti, in solido fra di loro.

ART. 2: DURATA

Il presente contratto ha una **durata di 5 (cinque) anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibile risoluzione anticipata in base all'art. 9.

Allo scadere del quinquennio, il contratto si **intenderà tacitamente prorogato di volta in volta per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni**, e così via di scadenza in scadenza, salvo che una delle parti non comunichi disdetta all'altra, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine in corso.

In caso di scadenza, disdetta o rinuncia, l'intera area, come risulterà attrezzata, ivi compresi gli impianti eseguiti dallo sponsor, resteranno di proprietà del comune, con espressa rinuncia dello Sponsor a richiedere rimborsi o risarcimenti.

In caso di sostituzione della persona che ha sottoscritto il presente contratto, dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'Amministrazione comunale del nominativo della nuova persona subentrante, con relativa documentazione che ne attesti il titolo, il quale, accerterà a tutti gli effetti gli impegni assunti precedentemente, tale documentazione, farà parte integrante del contratto già sottoscritto.

La data di scadenza del contratto non sarà modificata in caso di variazione autorizzata dei titolari che hanno stipulato inizialmente la stessa.

ART. 3: PROGETTO E MODALITÀ ATTUATIVE

La sponsorizzazione riguarda la successiva manutenzione dell'area con taglio del tappeto erboso ogni qualvolta ne fosse necessario, con tecniche e modalità usuali di giardinaggio, assicurando la vitalità e lo sviluppo dell'intera area, la manutenzione delle piante/cespugli/fiori che verranno posizionati all'interno dell'area; la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

Lo Sponsor si obbliga ad eseguire a sua cura e spese tutti lavori necessari per la relativa realizzazione, fornendo a tal fine i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere progettate. Sono compresi tutte le strutture, gli impianti, i manufatti, le attrezzature, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici.

Per la durata della convenzione lo Sponsor è autorizzato ad attrezzare e mantenere in manutenzione le aree verdinel Comune di Corte Franca;

ART. 4: MANUTENZIONE ORDINARIA

Le aree a verde in contratto dovranno essere conservate a cura e spese dello Sponsor nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza anche a seguito di eventuali richieste da parte dell'Ufficio tecnico a seguito di ammaloramenti e/o danneggiamenti.

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area e l'attecchimento delle specie messe a dimora, si dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito indicate:

1. CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi comprendente, in rigoroso ordine di esecuzione:

- a) Pulizia. La pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti vari, materiali di discarica) dovrà essere completa ed accurata, lo smaltimento degli oggetti estranei sarà a carico dello sponsor;
- b) Sfalcio. Lo sfalcio dei tappeti erbosi verrà eseguito mediante macchina semovente a lama rotante, radente o elicoidale. Le operazioni di sfalcio dovranno essere completate con il taglio a mano attorno ai soggetti arborei e arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai manufatti o, più in generale, nei punti dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. Lo sfalcio dovrà comprendere l'immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma ed alberi ed arbusti.

Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio:

Tappeti erbosi ornamentali: max 12-15 cm. Altezza di taglio: 3 cm

Giardini, banchine, viali inerbiti: max 20 cm. Altezza di taglio: 5 cm

Estensivo e paesaggistico: max 25-30 cm. Altezza di taglio: 5 cm

- c) Rifilatura delle aiuole e dei cordoli. La rifilatura delle aiuole comprende l'eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nello spazio interstiziale tra il cordolo e il tappeto erboso. Si dovrà inoltre provvedere al diserbo dei vialetti interni all'area e dei marciapiedi a perimetro.
- d) Raccolta e smaltimento della vegetazione di risulta. La raccolta della vegetazione recisa dovrà essere eseguita contestualmente al taglio. Il materiale di risulta dovrà essere smaltito totalmente dall'area entro la giornata lavorativa.

2. MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI

La manutenzione degli arbusti e delle siepi comprende:

- a) la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;
- b) l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea;
- c) la fertilizzazione
- d) La formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante. L'impresa dovrà procedere all'immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive, ed erbacee) cresciute spontaneamente all'interno dei gruppi di arbusti.

3. RACCOLTA DELLE FOGLIE

L'intervento comprende la raccolta settimanale delle foglie sui tappeti erbosi, sui viali, vialetti e piazzole interni alla sistemazione a verde e sui marciapiedi perimetrali sino alla cunetta stradale.

4. PULIZIA DELL'AREA

L'intervento riguarda la perfetta pulizia settimanale dell'area sui tappeti erbosi e all'interno delle macchie arbustive, nonché lungo sentieri e vialetti.

5. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Il monitoraggio dell'impianto, ove esistente, verifica del perfetto funzionamento, eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate da atti vandalici

Di seguito si sintetizza come procedere operativamente per garantire il rispetto dei criteri di visibilità in applicazione a tale normativa:

ART. 5: CONTROLLO

Il Comune di Corte Franca, a mezzo di propri incaricati, potranno eseguire sopralluoghi per verificare lo stato dei beni in contratto e si riservano la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie o straordinarie ritenute necessarie ai fini del decoro urbano oppure ai fini della sicurezza. Lo Sponsor si obbliga ad eseguire tali lavori gratuitamente e senza indugio.

ART. 6: PUBBLICIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Lo sponsor potrà ottenere visibilità commerciale associando la propria immagine aziendale alla cura del verde, grazie all'installazione sull'area verde scelta di cartelli con esposizione del proprio logo. Forma, dimensioni (comunque inferiore ai 6 mq) e colori dovranno essere approvati dal Comune e dovranno essere tali da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero ridurre la visibilità ed efficacia.

Lo Sponsor si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione alla gestione dei beni mediante il posizionamento di n. ... cartelli informativi.

Il numero e la posizione in loco dei cartelli non possono essere modificati senza il preliminare assenso del Comune di Corte Franca.

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità in quanto il comune, valutato l'importo risparmiato per le prestazioni svolte dallo Sponsor, le ritiene notevolmente superiori a quanto dovrebbe versare la società per l'imposta di pubblicità, e pertanto portando comunque un notevole risparmio all'ente. In caso di sostituzione della cartellonistica e relativa dicitura, sarà cura chiedere al comune detta variazione, il quale si riserva la facoltà di approvare o meno detta variazione, che se positiva non necessiterà di modifiche del contratto, ma ne farà parte integrante. La data di scadenza della convenzione non sarà modificata in caso di variazione autorizzata della cartellonistica.

ART. 7: RESPONSABILITÀ' DELLO SPONSOR

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti dalle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque riconducibili a difetti di gestione o manutenzione. Lo Sponsor, pertanto, si obbliga a tenere indenne il Comune di Cort Franca da ogni richiesta di risarcimento.

ART. 8: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria, prevista od imprevista, è a totale carico dello Sponsor, che pertanto si assume ogni e conseguente rischio afferente alla gestione del bene in contratto, anche nel caso di danni causati da terzi all'arredo urbano ed alle attrezzature installate (es. incidenti stradali, ecc che coinvolgono le aree a verde gestite) per quanto riguarda la rotatoria, mentre per le aiuole laterali resteranno a carico del Comune. Nel caso di incidenti stradali il Comune si farà parte attiva per le procedure inerenti al risarcimento del danno da parte dei responsabili dell'incidente, se noti. La manutenzione straordinaria deve essere effettuata in tempi compatibili con il mantenimento del

decoro e dell'efficienza continua della sistemazione e dell'arredo del bene. La manutenzione comprende: taglio del tappeto erboso ogni qualvolta ne fosse necessario, con tecniche e modalità usuali di giardinaggio, la manutenzione delle piante/cespugli/fiori che verranno posizionati all'interno dell'area, manutenzione alla scultura installata per mantenerne il decoro.

Il Comune può richiedere il ripristino dei danni occorsi in esito ad eventi imprevisi ed imprevedibili (ad esempio incidenti stradali, ecc.) assegnando un congruo termine per adempiere. Lo Sponsor si obbliga ad eseguire tali lavori gratuitamente e senza indugio.

ART. 9: RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- inosservanza della presente convenzione da parte del concessionario e per inadempienza preceduta da diffida scritta;
- necessità di disporre dell'area per la realizzazione di opere pubbliche interessanti anche l'area oggetto del presente contratto o per altre iniziative;
- mancata esecuzione dei lavori progettati (in tutto o in parte) nei tempi stabiliti;
- mancato rispetto della manutenzione;
- grave negligenza nella gestione del bene, accertata dal Comune;
- mancata manutenzione straordinaria nei tempi assegnati.

Per la risoluzione anticipata del contratto dovrà essere rispettata la seguente procedura: le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, assegnando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora dopo tale contestazione sussistano ancora problemi ed inadempimenti, il Comune invierà allo Sponsor diffida ad adempiere entro congruo termine. Se anche tale tentativo di soluzione non dovesse sortire gli effetti sperati, il Comune potrà risolvere il contratto, senza alcuna formalità legale, ritornando in tale caso immediatamente in possesso del bene nonché acquisendo gratuitamente gli impianti realizzati.

Il Comune ha inoltre la facoltà, per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità o in caso di gravi inadempienze dello Sponsor, alla risoluzione del contratto di sponsorizzazione, previa comunicazione scritta, senza alcuna formalità legale e senza che nulla lo Sponsor possa pretendere a titolo di risarcimento del presunto danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto imputabile allo Sponsor o di recesso dal contratto del medesimo è facoltà del Comune di chiedere il pagamento a titolo di indennizzo di un importo pari al 20% (venti per cento) del valore delle manutenzioni non ancora eseguite nell'anno solare salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato.

ART. 10: CESSIONE E RINNOVO DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. Nel caso in cui una Ditta che concorre alla composizione dello Sponsor sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, il Comune valuterà caso per caso la situazione e l'eventuale subentro di altro soggetto nel contratto.

Il Comune Corte Franca concede allo Sponsor la possibilità di rinnovo del presente contratto per pari periodo, dietro richiesta espressa dello Sponsor e previo provvedimento positivo dell'Amministrazione. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi si dovrà redigere un nuovo contratto.

ART. 11: CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto saranno

devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato. Il foro competente è quello di Brescia.

ART. 12: SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese per la stipulazione della convenzione sono in capo al concessionario e comprese nel canone annuo.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RAPPRESENTANTE (dipende dalla tipologia del soggetto sottoscrittore)